



ORDINANZA N. 443 del 18/09/2014

SETTORE: **Settore 5**

UNITA' OPERATIVA: **SERVIZI AMMINISTRATIVI LLPP**

OGGETTO: norme per la disciplina e la manutenzione del territorio

IL SINDACO

PREMESSO che all'interno del territorio comunale esistono numerose aree e spazi di proprietà privata abbandonati o per i quali i proprietari tralasciano i necessari interventi di manutenzione e pulizia, con la conseguente crescita incontrollata di erba incolta, siepi e rami che si protendono anche oltre il ciglio stradale, proiettandosi sulla carreggiata o invadendo la stessa;

CONSIDERATO che l'incuria di cui trattasi si traduce, sovente, anche nella mancata manutenzione dei sistemi di canalizzazione e regimazione delle acque meteoriche, con la conseguenza che, in questo modo, il privato proprietario incurante del proprio bene finisce col contribuire alla generazione di fenomeni di dissesto idrogeologico;

DATO ATTO che l'abbandono in cui sono lasciate le proprietà, oltre a sminuire il decoro del nostro territorio:

- 1) facilita la propagazione di essenze arboree ed erbe infestanti;
- 2) favorisce la proliferazione di animali pericolosi per la salute pubblica ed in particolare di topi, rettili, volatili, oltre che insetti nocivi o fastidiosi, che facilmente completano il loro ciclo vitale nei luoghi trascurati dove si accumulano materiali vegetali od organici;
- 3) reca pregiudizio alla sicurezza stradale, nascondendo e/o rendendo poco visibile la segnaletica orizzontale e verticale, restringendo la carreggiata oppure nascondendo la pubblica illuminazione;

ACCERTATO che tali situazioni, soprattutto quando si verificano in zone abitate, producono altresì un danno all'immagine del territorio, oltre che situazioni di potenziale pericolo per la salute e il benessere dei cittadini;

VISTO che l'U.R.P., gli amministratori, la Polizia Municipale ricevono continue segnalazioni di situazioni di degrado nelle quali i valori tutelati dalla cittadinanza potrebbero essere parimenti garantiti da un comportamento attento e responsabile di privati proprietari o loro aventi causa;

CONSIDERATO opportuno, pertanto, adottare opportuni provvedimenti finalizzati a prevenire potenziali situazioni di pericolo o di danno alla salute pubblica, oltre che di pregiudizio all'immagine e al decoro cittadino, dei centri abitati, delle campagne, delle colline e delle zone montane;

RITENUTO utile, ai fini di cui sopra, sensibilizzare i proprietari di aree private e tutti gli operatori interessati a porre in essere i necessari interventi di pulizia di prati, giardini, boschi, pinete, campi, fossi e canali che, ad oggi, risultino in stato di abbandono, con particolare riguardo a quelli posti in prossimità di civili abitazioni;

VISTO l'art. 50, comma 5, d.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.

VISTO l'art. 54, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.

VISTO l'art. 7-bis, comma 1-bis, del d.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.

VISTO l'art. 17 della l. n. 689/1981 e s.m.i.

VISTO il Regolamento Comunale di Polizia Urbana approvato con del. C.C. n. 28/1960 e s.m.i.



ORDINA

- a) a tutti i proprietari frontisti dei fondi laterali e/o confinanti con strade comunali o vicinali;
- b) a tutti i proprietari frontisti di aree o spazi aperti al pubblico;
- c) a tutti i proprietari di aree incolte o abbandonate;
- d) a tutti i proprietari di aree artigianali o industriali dismesse;
- e) ai responsabili di cantieri, pubblici o privati, aperti dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza;
- f) ai proprietari di aree verdi in genere;
- g) a tutti i soggetti che conducano o, comunque, godano dei beni o delle attività di cui alle precedenti lettere,

DI OTTEMPERARE

alle seguenti disposizioni a tutela del territorio:

art. 1) tagliare e rimuovere la vegetazione incolta e, in particolare, provvedere allo sfalcio e alla rimozione delle erbe infestanti, mantenendo, in ogni caso, una altezza del manto erboso per non più di 15 centimetri;

art. 2) tagliare gli arbusti e le sterpaglie cresciuti, anche impropriamente e spontaneamente, nei terreni incolti, in prossimità delle strade comunali o vicinali o, comunque, prospicienti spazi e aree pubbliche;

art. 3) tagliare le siepi e i rami che si protendono sul suolo pubblico o d'uso pubblico;

art. 4) i proprietari dei fondi, o chi per essi, sono obbligati:

a) a tenere regolate le siepi vive, in modo da non restringere né danneggiare le strade;

b) a tagliare i rami delle piante che si protendono, costituendo pericolo o, comunque, rischio oltre il ciglio stradale;

c) ad eseguire le operazioni di sfalcio, taglio o potatura in qualsiasi epoca o momento esse si rendano necessarie;

d) a non deporre o gettare o provocare la caduta di pietre o altri materiali nelle canalizzazioni di acque, pubbliche o private che siano, o sulle strade comunali o vicinali o, comunque, soggette a pubblico transito;

e) insieme agli eventuali conduttori, a rimuovere pietre o materiali dai fondi confinanti con le strade, per tutto il lato scorrente lungo la loro proprietà, o del fondo a loro affittato o goduto a qualsiasi titolo;

f) a conservare in buono stato gli sbocchi degli scoli o delle scoline che affluiscono nei fossi o nelle cunette antistanti le strade pubbliche o vicinali;

g) in caso di radici di albero piantato su suolo privato ma sconfinato nella carreggiata o nella banchina stradale, a munirsi dei titoli necessari per l'eliminazione delle radici dalla pubblica proprietà;

art. 5) allo scopo di meglio salvaguardare il territorio pubblico e privato da incendi, ogni proprietario deve far sì che sulla superficie del proprio terreno non si formi eccessivo accumulo di sterpaglia, di sottobosco o di ramaglie e che la stessa superficie venga accuratamente e sistematicamente pulita;





art. 6) i proprietari e/o conduttori di aree agricole o di aree verdi urbane incolte, i proprietari e/o conduttori di villette, gli amministratori di condomini o comunioni con annesse aree verdi, i responsabili di cantieri edili pubblici o privati, i responsabili di strutture turistiche o ricreative, i titolari di strutture artigianali o commerciali con annesse aree pertinenziali, tutti a propria cura e spese, devono effettuare i relativi interventi di pulizia dei terreni invasi da vegetazione, mediante rimozione di ogni elemento o condizione che può costituire pericolo per l'incolumità pubblica, in particolar modo provvedendo (i) alla estirpazione di erba, sterpaglie e cespugli, nonché (ii) al taglio di siepi, di vegetazione e rami che si protendono fuori dal confine del bene in proprietà, uso o godimento, e, infine, (iii) alla rimozione di rifiuti e quant'altro possa essere veicolo di incendio o fonte di pregiudizio per la pubblica igiene;

art. 7) è fatto divieto di lasciare in deposito sui terreni:

a) materiali, residui di carcasse di macchine, materiale di qualsiasi natura che possa immettere sul terreno sostanze nocive, inquinanti o, comunque, estranee alla natura del terreno stesso e tali che possano diffondersi in superficie od infiltrarsi nel sottosuolo, provocando inquinamento momentaneo o duraturo;

b) materiale di qualsiasi natura, ammassato o affastellato in modo tale da poter divenire rifugio di animali potenzialmente portatori di malattie nei confronti dell'uomo quali ratti, cani o gatti randagi, topi, volatili etc.

art. 8) lo sfalcio e i tagli devono essere sempre seguiti da una accurata pulizia, evitando che qualsiasi quantità, anche minima, di residui finisca o, comunque, resti in canalette, scoli, fossi, canali pubblici o privati che siano, avendo cura di rimuovere e smaltire, secondo legge, i resti dello sfalcio e del taglio;

art. 9) i muri di contenimento delle proprietà che affaccino su strade pubbliche o vicinali devono essere costantemente mantenuti e puliti, almeno per tutto il tratto che si sviluppa lungo le anzidette strade, con costante estirpazione di erbe, arbusti o alberi che da essi diramino o che siano nati e cresciuti in corrispondenza dell'intersezione fra il muro e la sede stradale;

art. 10) le canali di scolo provenienti da tetti privati devono essere direzionate in modo da non generare flussi di acque meteoriche che allaghino strade pubbliche o vicinali;

art. 11) tutti gli interventi di cui alla presente ordinanza devono essere effettuati immediatamente dai destinatari, che dovranno proseguire a eseguirli in modo ciclico e/o, comunque, ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità in modo da garantire la perfetta pulizia e manutenzione dei luoghi al fine di preservare la salute e il benessere pubblico, oltre che l'ordine e il decoro del territorio; inoltre, è fatto assoluto divieto di procedere alla pulizia attraverso l'incendio della vegetazione e l'uso di prodotti chimici diserbanti e disseccanti oltre che di rimuovere le ceppaie degli alberi che sostengono le sponde dei corsi d'acqua;

art. 12) ai proprietari ed ai conduttori dei fondi agricoli di provvedere a proprie cure e spese, a far data dalla pubblicazione della presente ordinanza, a quanto di seguito descritto:

a) l'escavazione, la profilatura, la risagomatura, lo spurgo e la pulizia di tutti i fossi privati presenti o preesistenti nel territorio comunale, in particolare quelli interpoderali e/o confinanti con le strade comunali, così da favorire il regolare deflusso delle acque e la loro immissione nella rete idraulica principale;

b) l'adeguamento, se necessario, dopo le operazioni di escavazione e pulizia del fosso, sia della dimensione che della quota di posa delle tubazioni esistenti;

c) il ripristino dell'efficienza idraulica delle opere sottostanti ai passi carrai privati, di raccordo fra canali d'acqua a cielo aperto;

d) regolare gli eventuali manufatti di sostegno (panconature, ecc.) in modo da garantire il corretto deflusso delle portate di piena;

art. 13) gli edifici in stato di abbandono, diruti o pericolanti, dovranno essere muniti di idonei dispositivi atti a garantire la sicurezza dei passanti o di eventuali avventori mentre i fabbricati disabitati dovranno essere forniti di idonei sistemi atti ad evitare l'occupazione abusiva o la formazione di bivacchi o impropri luoghi di sonno o prostituzione,



INFORMA E AVVERTE

che:

art. 14) ex art. 7-bis, comma 1-bis, del d.lgs. n. 267/2000 e s.m.i., la sanzione amministrativa per le infrazioni alle disposizioni e prescrizioni contenute nella presente ordinanza è:

i) di euro 100,00 (cento/00) in caso di prima contestazione di violazione della presente ordinanza;

ii) di euro 400,00 (quattrocento/00) in caso di seconda contestazione di violazione della presente ordinanza;

iii) di euro 500,00 (cinquecento/00) per ciascuna contestazione di violazione della presente ordinanza che sia successiva alla seconda;

il pagamento di ciascuna sanzione è rateizzabile, su motivata richiesta fatta dall'interessato al Segretario Generale del Comune di Camaiore, fino ad un massimo di 5 (cinque) rate mensili consecutive da pagarsi entro il giorno 10 di ciascun mese; il mancato pagamento anche di una sola rata comporta l'obbligo di pagamento in unica soluzione dell'intero importo di cui alla sanzione, senza diritto alla restituzione di quanto già pagato;

art. 15) gli interventi di pulizia a carico degli inadempienti, fatta salva la sanzione di cui sopra, dovranno comunque essere effettuati dagli stessi entro e non oltre 10 (dieci) giorni dalla data di notifica del verbale di contestazione, con l'avvertenza che in caso di inosservanza delle prescrizioni di cui al verbale o di perdurante inerzia a fronte degli obblighi di cui alla presente ordinanza, trascorso il termine anzidetto, il Comune di Camaiore, con provvedimento dirigenziale, procederà all'esecuzione delle opere con spese a carico del soggetto inadempiente;

E AVVERTE ALTRESÌ

art. 16) che - ai sensi dell'art. 3, comma 4, l. n. 241/1990 recante "nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" - il presente provvedimento è impugnabile con ricorso giurisdizionale avanti al T.A.R. Toscana entro il termine di 60 (sessanta) giorni decorrenti dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio ovvero con ricorso straordinario al Presidente della repubblica entro 120 (centoventi) giorni decorrenti dal medesimo termine;

art. 17) che lo smaltimento del verde e degli ingombranti deve avvenire nel rispetto delle regole vigenti nel Comune di Camaiore, ricordando che è possibile accedere ai relativi servizi forniti da S.E.A. Risorse S.p.A. tramite prenotazione, chiamando il numero verde 800 434 509;

art. 18) che la presente ordinanza annulla e sostituisce ogni altra precedente ordinanza emessa sulle medesime fattispecie;

art. 19) che, ai sensi dell'art. 17 della l. n. 689/1981, sono soggetti incaricati dell'obbligo di rapporto e verbale tutti gli agenti di Polizia Municipale e i funzionari e tecnici, rispettivamente, dell'Ufficio Tecnico comunale di progettazione e manutenzione e dell'Ufficio Edilizia Privata, oltre alle Guardie Ambientali Volontarie, ove attive, mentre la sanzione è applicata con provvedimento del Dirigente del Settore LL.PP. e Ambiente, debitamente sottoscritto e notificato nei modi previsti dalla legge;

art. 20) che tutti gli interventi obbligati in forza della presente ordinanza non esimono gli interessati dalla necessità di munirsi di titoli, nulla osta, permessi, licenze, autorizzazioni o quant'altro necessario alla legittima e lecita esecuzione di quando dovuto.

La presente ordinanza viene trasmessa al Consorzio di Bonifica "Toscana Nord", alla Provincia di Lucca, alla Regione Toscana, ad A.R.P.A.T., ad A.S.L. n. 12 Viareggio, alla Soc. G.A.I.A. S.p.A. nonché alla Prefettura e alla Polizia Provinciale e a tutte le Autorità di Polizia, Ordine Pubblico e Sicurezza, locali e provinciali, affinché, insieme all'Ufficio Tecnico comunale di progettazione e manutenzione, la osservino e la facciano osservare.

L'ordinanza è pubblicata sull'Albo Pretorio on-line, all'Albo Pretorio comunale e a mezzo di pubbliche affissioni.



Il Sindaco
Avv. Alessandro Del Dotto

